

TI_GERICHTE 14.2000.00030 vom 23. Dezember 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-12-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.00030

FR: TI_GERICHTE 14.2000.00030 du 23 décembre 2000

IT: TI_GERICHTE 14.2000.00030 del 23 dicembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. *Conditio sine qua non* è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta , Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti). b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta , op. cit. in Rep 1989 pag. 331). c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez , Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

E. 2

La procedente fonda la sua pretesa sulla conferma d'ordine relativa alla fornitura e posa di un recuperatore ad acqua _____ oltre accessori per complessivi fr. 13'680.-- IVA esclusa, trasmessa a _____ il 30 luglio 1998 e da questi sottoscritta per conferma (doc. B). La procedente versa pure agli atti un bollettino di consegna del 5 novembre 1998, non sottoscritto dal debitore (doc. C), la fattura del 6 novembre 1998 (doc. D) e il richiamo di pagamento dell'8 luglio 1999 (doc. E). L'importo di fr. 9'659.20, dedotto in esecuzione, rappresenta la differenza tra la somma dovuta alla procedente di fr. 13'680.-- oltre IVA e quanto versatole dall'escusso a titolo di acconto, ossia fr. 5'000.--.

E. 3

Con lo scritto 30 luglio 1998 (doc. B), denominato "Conferma d'ordine/termine di consegna" la procedente ha sottoposto all'escusso un preventivo per la fornitura e la posa di un recuperatore ad acqua _____ oltre accessori per il prezzo fr. 13'680.-- più IVA. L'escusso ha sottoscritto il doc. B, confermando così l'ordine per la fornitura e la posa del caminetto al prezzo ivi indicato. Ritenuto che non vi è disputa sull'avvenuta fornitura e posa in opera del caminetto, il doc. B costituisce, in principio, un riconoscimento di debito da

parte dell'escusso nel senso dei precedenti considerandi per l'importo indicato nel precetto esecutivo. Anche per gli interessi, nella misura richiesta con il precetto esecutivo, vi è riconoscimento di debito perché in base al doc. B il pagamento del saldo doveva avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura, emessa in concreto il 6 novembre 1998 (doc. D). 4.a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BISchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416). b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 348 con riferimenti). 5.a) L'escusso ha basato la sua eccezione d'inadempimento contrattuale su vari difetti relativi al caminetto fornito. Per _____ in sostanza il caminetto non è in grado di fornire le prestazioni richieste e non funziona correttamente. L'escusso ha asseverato che, contrariamente alle promesse dell'istante e alla descrizione tecnica, il camino è in grado di funzionare correttamente solo quando l'alimentazione a nafta è in funzione. A mente dell'escusso la produzione di acqua calda non funziona perché quella prodotta dal caminetto è aggiunta a quella già esistente nel boiler ed è consumata dopo. b) Innanzitutto va rilevato che, come rettamente evidenziato da _____, dall'analisi degli atti di causa non emerge alcun riscontro documentale secondo cui la precedente avrebbe garantito l'indipendenza funzionale del termocamino rispetto all'impianto a nafta. Nei doc. B, C e D essa si è infatti limitata a precisare quali fossero le caratteristiche tecniche dell'impianto fornito, senza però garantire in alcun modo che il termocamino avrebbe potuto sopperire integralmente ai bisogni energetici dell'abitazione dell'escusso, sostituendo integralmente l'impianto tradizionale a gasolio. Agli atti non vi è neppure una qualsiasi ammissione della precedente sull'esistenza degli asseriti difetti, ritenuto che nella copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, la precedente ha sempre sostenuto la perfetta funzionalità del camino (doc. 4, 6, 8, 10). Nello scritto di cui al doc. 5 è addirittura l'escusso ad affermare, tra le altre cose, che la prova fatta con la legna procurata da _____ ha funzionato. Unico riscontro all'eccezione di inadempimento sono dunque gli scritti del 3 gennaio 1999 (doc. 3), del 23 luglio 1999 (doc. 14), del 19 ottobre 1999 (doc. 15) e gli scritti non datati doc. 5 e 11, con i quali _____ ha lamentato la non funzionalità del camino. Ora tali scritti sono stati trasmessi dall'escusso medesimo alla precedente e non possono quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l'eccezione sollevata, che è quindi rimasta allo stato di puro parlato senza sufficiente supporto probatorio. Ritenuto che l'onere di rendere verosimile l'inadempimento contrattuale spetta alla parte escussa sulla base di riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni, l'escusso non ha dunque reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di inadempimento

contrattuale. Ne consegue che la sentenza della prima giudice va riformata nel senso che l'opposizione interposta da _____ al PE n. _____ va rigettata in via provvisoria.

E. 6

L'appello 17 marzo 2000 di _____ va quindi accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). per i quali motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia: I. L'appello 17 marzo 2000 _____, è accolto. Di conseguenza la sentenza 3 marzo 2000 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata: " 1. L'istanza 1. febbraio 2000 _____, è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta da _____ al precetto esecutivo no. _____ del 26/28 maggio 1999 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 9'569.20 oltre interessi al 5 % dal 5 dicembre 1998. 2. La tassa di giustizia di fr. 180.-- da anticipare dalla parte istante, è a carico di _____ che rifonderà a _____ fr. 400.-- di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di _____ che rifonderà a _____ fr. 400.-- di indennità. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.